

CONVENZIONE EUROPEA SULLA NON APPLICABILITÀ DELLE PRESCRIZIONI AI CRIMINI CONTRO L'UMANITÀ E DEI CRIMINI DI GUERRA

Adottata il 25 gennaio 1974

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

Considerando la necessità di salvaguardare la dignità umana sia in tempo di guerra che in tempo di pace;

Constatando che i crimini contro l'umanità e le violazioni più gravi delle leggi e consuetudini di guerra costituiscono un serio attentato a tale dignità;

Intendendo pertanto evitare che la repressione di detti crimini sia ostacolata dalla prescrizione dell'azione giudiziaria e dell'esecuzione delle pene;

Considerando l'interesse essenziale di promuovere in questo campo una politica penale comune, giacché lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di realizzare una più stretta unione fra i suoi membri,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ogni Stato contraente s'impegna ad adottare le misure necessarie affinché la prescrizione sia inapplicabile al perseguimento dei seguenti reati e all'esecuzione delle pene deliberate per i medesimi, nella misura in cui essi sono punibili nella propria legislazione nazionale:

1. I crimini contro l'umanità previsti dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata il 9 dicembre 1948 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite;
2.
 - a. i reati previsti agli articoli 50 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati nelle forze armate in campagna, 51 della Convenzione di Ginevra del 1949 per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate in mare, 130 della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra e 147 della Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra,
 - b. ogni analoga violazione delle leggi di guerra vigenti al momento dell'entrata in applicazione della presente Convenzione e delle consuetudini di guerra esistenti in quel momento, che non sono già previste dalle su citate disposizioni delle Convenzioni di Ginevra, quando il reato considerato nella fattispecie riveste particolare gravità, vuoi a motivo dei suoi elementi materiali e intenzionali, vuoi a motivo dell'ampiezza delle sue prevedibili conseguenze;
3. ogni altro reato contro le leggi e consuetudini del diritto internazionale quale sarà definito in futuro, considerato di natura analoga a quelli previsti ai paragrafi 1 o 2 del presente articolo dallo Stato contraente interessato, ai sensi di una dichiarazione resa in conformità all'articolo 6.

Articolo 2

1. In ogni Stato contraente, la presente Convenzione si applica ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore nei confronti di detto Stato.

2. Essa si applica altresì ai reati commessi prima di detta entrata in vigore nei casi in cui il termine di prescrizione non è ancora scaduto in tale data.

Articolo 3

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o d'accettazione.
3. Essa entrerà in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratificherà o l'accetterà successivamente, dopo tre mesi dalla data di deposito del relativo strumento di ratifica o di accettazione.

Articolo 4

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa ad aderire alla presente Convenzione. La risoluzione relativa a detto invito dovrà ricevere l'approvazione unanime dei membri del Consiglio che hanno ratificato la Convenzione.
2. L'adesione avverrà mediante il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto dopo tre mesi dalla data del suo deposito.

Articolo 5

1. Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui si applica la presente Convenzione.
2. Ogni Stato può, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di adesione o in qualsiasi altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione inoltrata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni territorio designato nella dichiarazione del quale assicura le relazioni internazionali o per il quale è abilitato a stipulare.
3. Ogni dichiarazione resa in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata, con riguardo ad ogni territorio designato in detta dichiarazione, nei modi e nelle forme previste all'articolo 7 della presente Convenzione.

Articolo 6

1. Ogni Stato contraente può, in qualsiasi momento, con dichiarazione inoltrata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ai reati previsti all'articolo 1, paragrafo 3, della presente Convenzione.
2. Ogni dichiarazione resa in virtù del precedente paragrafo potrà essere ritirata nei modi e nelle forme previste all'articolo 7 della presente Convenzione.

Articolo 7

1. La presente Convenzione resterà in vigore senza limitazione di durata.
2. Ogni Stato contraente potrà, per quanto di sua competenza, denunciare la presente Convenzione inoltrando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3. La denuncia avrà effetto dopo sei mesi dalla data in cui il Segretario Generale avrà ricevuto la notifica.

Articolo 8

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che avrà aderito alla presente Convenzione:

- a. ogni firma;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione a norma del suo articolo 3;
- d. ogni dichiarazione ricevuta in applicazione degli articoli 5 o 6;
- e. ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 7 e la data a partire dalla quale avrà effetto la denuncia.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1974, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme ad ognuno degli Stati firmatari ed aderenti.